

Circolare 3/2020 – febbraio 2020

Registratore di cassa telematico - certificazione delle vendite – chiarimenti

Come ormai noto, dal 2020 tutti gli operatori economici che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate per le quali non è obbligatoria (se non richiesta dal cliente) l'emissione della fattura sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Tra i soggetti destinatari della normativa rientrano anche chi attualmente emette ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, etc.).

Attenzione: l'obbligo di certificazione telematica riguarda quasi tutte le cessioni o prestazioni per le quali non è obbligatoria la fattura. Dovranno quindi essere valutate tutte le situazioni in cui, a fronte di un incasso, non veniva emesso alcun documento fiscale. **Dal 2020 quindi, ad ogni incasso deve corrispondere una fattura o un corrispettivo telematico** (salvo rare eccezioni).

L'unica alternativa all'emissione dei corrispettivi telematici è l'emissione di fattura per ogni singola operazione.

Invitiamo tutti coloro che emettono scontrini, ricevute o effettuano operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione a provvedere all'installazione dei registratori telematici ed a comunicare allo Studio l'avvenuta attivazione.

Disciplina transitoria e casi particolari

Il documento emesso con i nuovi registratori telematici, ora denominato documento commerciale, sostituisce quindi sia lo scontrino che la ricevuta fiscale e deve obbligatoriamente esporre la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016).

Per gli esercenti con volume d'affari del 2018 inferiore ad € 400.000 che non si fossero ancora dotati del registratore telematico è prevista una moratoria delle sanzioni che consente, fino al 30 giugno 2020, di continuare ad emettere scontrini o ricevute "cartacei" ma a condizione che i corrispettivi giornalieri vengano comunque trasmessi all'Agenzie delle Entrate tramite apposita sezione presente sul sito internet entro la fine del mese successivo a quello di rilevazione.

Altra novità rilevante che interessa il documento commerciale è relativa all'indicazione del metodo di pagamento ricevuto che potrà essere:

- Contanti (contanti, assegni);
- Elettronico (carte di credito, bancomat, bonifici...);
- Non riscosso (in caso di utilizzo di ticket restaurant o altre forme di incasso differito)
- riscosso tramite buoni (in caso di utilizzo di piattaforme quali Deliveroo, Groupon, etc.)

L'indicazione dell'incasso tramite moneta elettronica avrà rilevanza a partire dal 01/07/2020 poichè da tale momento gli scontrini che saranno pagati con tali metodologie avranno il doppio di probabilità di essere estratti ai fini della vincita dei premi messi in palio dalla lotteria degli scontrini.

Particolare attenzione deve essere posta nei casi in cui il corrispettivo non sia riscosso, ad esempio quando l'esercente accetta pagamenti tramite ticket restaurant. In questi casi, come peraltro già in passato, bisognerà:

1. Emettere il documento commerciale con l'indicazione di "corrispettivo non riscosso";
2. Riepilogare i ticket restaurant a fine mese attraverso l'emissione della fattura nei confronti delle società emittenti i buoni.

La mancata indicazione di "corrispettivo non riscosso" porterebbe ad una duplicazione degli importi imponibili ai fini dell'IVA. (Rif. Documento del 9 maggio 2017 dell'Agenzia delle Entrate "Ulteriori chiarimenti e precisazioni per la fabbricazione di modelli di registratori telematici").

L'aspetto controverso si manifesta nel momento della trasmissione telematica dei dati nel caso di emissione di documenti commerciali che riportano corrispettivi non riscossi, fra i quali sono inclusi anche i pagamenti effettuati attraverso i ticket restaurant.

Il problema nasce dal fatto che l'invio telematico riguarda il totale giornaliero di tutti i corrispettivi, inclusi anche quelli non riscossi e quelli riscossi attraverso i ticket restaurant.

Quindi all'interno del Sistema di Interscambio si crea una duplicazione di dati dato che in un primo momento pervengono anche i dati dei corrispettivi non riscossi relativi ai ticket restaurant all'interno del totale dei corrispettivi giornalieri inviati e successivamente perverranno le fatture emesse a fronte di quei medesimi ticket restaurant.

E' quindi opportuno che il Ministero provveda alla variazione del tracciato telematico così da rappresentare correttamente gli importi dei corrispettivi riscossi e di quelli non riscossi.

Sul punto è già intervenuta l'Agenzia delle Entrate in risposta all'Interpello n. 419 del 23 ottobre 2019, chiarendo che l'IVA diviene esigibile soltanto nel momento dell'incasso del corrispettivo, oppure nel momento di emissione della fattura, se precedente all'incasso. Quindi l'IVA deve essere computata nella liquidazione relativa al periodo in cui è avvenuto l'incasso del corrispettivo.

Operativamente gli operatori dovranno comunicare allo Studio un prospetto mensile che esponga, per ogni giorno di apertura:

- a) I corrispettivi riscossi
- b) I corrispettivi non riscossi (es. Ticket restaurant, colonna, Deliveroo, colonna Groupon, etc)
- c) I corrispettivi riscossi tramite buoni acquisto o piattaforme onine (es. Groupon, Deliveroo)
- d) Le fatture emesse i cui importi sono già inclusi nel totale dei corrispettivi

	corrispettivi	di cui	di cui	di cui	di cui	
	totali	incassati	Incassati con buoni (Groupon)	Incassati Deliveroo	non incassati (ticket restaurant)	quadratura
giorno 1	1000	800	150	50	50	1000
giorno 2						
giorno 3						